DELLE ATTENENZE DELL'ANTICO GALLICANISMO E DEL PIU...

Vincenzo Tafuri





DELLE ATTENENZE

DELL' ANTICO GALLICANISMO E DEL PIÙ RECENTE

CON LA POLITICA

DISSERTAZIONE

DI

VINCENZO TAFURI



MODENA

LUIGI GADDI CESSIONARIO DELL' ANTICA TIPOGRAFIA SOLIANI

1871

DELLE ATTENENZE
DELL' ANTICO GALLICANISMO
E DEL PIÙ RECENTE CON LA POLITICA (*)

Ninno neppure tra i più tracotati nemici della religione e del Papato, oramai potrebbe negare, che il pontificato di Pio ix non solo raccolga in sè le glorie tutte, eccetto il martirio, che la storia distributivamente racconta dei passati pontefici (delle quali glorie talvolta bastò una sola a rendere immortale la memoria del rispettivo autore), ma che per tre capi quel pontificato mirabilmente sovrasti pure a tutt' i precedenti, salvo il principe degli Apostoli: e però il nome di Lui, insino a che durerà il Cattolicismo, cioè in sino alla consumazione de' secoli, sarà celebrato qual nome di Eroe vindice invittissimo della Religione. E quei tre capi sono I.° il dogma, che la beatissima Vergine Maria insin del primo instante di sua Concezione, fosse stata preservata immune dalla colpa di origine. La cui definizione certamente frutterà alla Chiesa ed al Pontefice tal miracolosa protezione, per la quale, mentre gl' increduli e gli uomini di poca fede, ingannati dalle apparenze, suppongono prossima già ad affondare la Navicella, la vedranno, giunto che sarà il tempo determinato dalla Provvidenza, impavida condursi e trion-

---

(*) La presente dissertazione benchè composta insin dal settembre del 1870, per alcune congiunture non è stata pubblicata finora: il che si avverte, a chiarimento di alcuni passi, specialmente della nota 23.

fante nel porto. L'altro capo è la celebre Lettera enciclica del 18 giugno 1859, con cui s'insegna e dichiara « Che per singolare consiglio di quella Divina provvidenza, che regge e governa ogni cosa, fu dato al romano Pontefice il principato civile, acciocchè questi col non essere mai soggetto, potesse esercitare sopra l'universo mondo, con libertà pienissima e senza niuno impedimento il supremo ufficio dell'Apostolico ministero, a Lui dallo stesso Signor nostro Gesù Cristo divinamente affidato. » Enciclica alla quale ossequente sottoscrisse dipoi l'Episcopato nel famoso Indirizzo presentato al Papa, appresso la canonizzazione de' santi martiri Giapponesi. Or essendo indubitato, essere il diritto assai più nobile ed importante cosa del fatto, è similmente manifesto, che Pio IX avendo saputo chiarire, determinare, ed assodare la natura propria e l'indole del diritto dei Pontefici al principato civile, abbia con ciò sicuramente preparato già un trionfo, che sarà assai più splendido di tutti gli antichi; i quali non potevano riferirsi alla natura del dritto, di cui allora non si disputava. Il terzo capo è la definizione dell'altro dogma intorno all'infallibilità dei romani Pontefici. E vaglia il vero, tragrandi sono i vantaggi, che ne risulteranno; e già sono stati da valenti uomini dottissimamente esposti in egregie scritture: oltrechè ben possono estimarsi rammentando con quali e quante arti l'Inferno si fosse studiato ad impedirla od almeno allontanarla; e per l'opposto con quante suppliche ed instanze i sinceri cattolici richiesta l'avessero ed affrettata, e con quanta gioja la Chiesa universa l'avesse accolta. Pertanto desiderando ancora io, nella mia pochezza e tenuità, offrire umile e devotissimo omaggio al grande ed adorato Pontefice, che ha resa autentica quella definizione; mi è sembrata cosa non al tutto disacconcia, nè al

tutto superflua ripresentare in quest' opuscolo l' argomento del gallicanismo; ma ripresentarlo in guisa da rilevare spiccatamente le differenze tra la prima e la seconda scuola di esso; nonchè notare le attenenze, che così quella come questa ebbe colla Politica: argomenti ai quali nelle recenti opere non si è data particolare ed apposita avvertenza.

§. I.
Dell' antico gallicanismo.

È indubitato che molti e gravi danni cagionato avesse alla Chiesa ed all' Italia la lunga dimora dei papi in Avignone: la quale fu sequela delle disorbitanze, per non dir di peggio, di Filippo il bello contro Bonifacio VIII. Tra i mali che ne provvennero vogliono annoverarsi le vicende turbolenti, e le usurpazioni in pregiudizio della sovranità pontificia; alle quali allora, nella coincidenza pure di altre cause, si diè luogo: usurpazioni poscia a mano a mano rivindicate, compita gloriosamente l' opera sotto il pontificato di Giulio II. Ma il flagello crudelissimo, micidiale, che si originò da quella dimora, fu appunto il grande scisma di Occidente, che per settant' anni travagliò la Chiesa. Gregorio XI, nulla ostante che francese fosse, intese le prodigiose rivelazioni, ed accolte le calde ed umili suppliche della gran Santa di Siena, nell' ottobre del 1376 restituì alla città eterna, tra le benedizioni e la gioja della Chiesa universa, la Sedia apostolica. Morto Gregorio nel marzo dell' anno seguente, e riunito il conclave, ne uscì subito eletto il napoletano Bartolomeo Bottillo Prignano, arcivescovo di Bari, uomo dottissimo e di severissimi costumi, che prese nome di Urbano VI. Seppe amaro ai cardinali Francesi, che la

tiara posasse sopra capo italiano: il che precideva le speranze del ritorno in Avignone: e così cominciarono predisporsi alla scisma. La quale venne agevolata grandemente dalle malvage arti e dai raggiri di Matteo Spinello da Giovinazzo, e di Onorato Gaetani conte di Fondi, autorevoli sopra tutti nei consigli di Giovanna I, che allora sedeva regina in Napoli: il primo di essi già emulo e contraddittore di Urbano nella Cancelleria romana; il secondo dolente di dover lasciare il governo di Roma, che i papi dimoranti in Avignone confidato gli aveano. O sia che la regina fosse stata abbindolata da quei due, o sia che per inclinazione sua propria, certo è che Ella dette appoggio ai cardinali dissidenti. I quali confortati dagli ajuti di Giovanna e dei due consiglieri, appunto in Fondi, feudo dei Gaetani, nel 20 settembre del 1378, elessero il cardinale di Ginevra Bertrando de Got, che antipapa fe chiamarsi Clemente VII. Perchè Urbano, parimente inerendo ai consigli della Santa di Siena (la quale nella lettera del 5 di ottobre 1378 efficacemente e piamente lo esortava ad opporsi alla scisma (1)) avendo preso a combatterla, privò Giovanna del reame di Napoli, e ne investì il consanguineo di Lei Carlo di Durazzo. La qual cosa Urbano purtroppo era in dritto di fare: conciossiachè il reame di Napoli rilevasse dalla romana Chiesa, essendo stato conferito in feudo dai Pontefici ai Normanni. Nè sul diritto a conferirlo può muoversi dubbiezza alcuna, essendo diritto radicato nel patto di Quiercy del 754, nell'atto di Carlo magno del 774, ed in altri di successivi imperatori. Di qualità che la conquista normanna va riguardata compimento delle donazioni franche: salvo a rimanerne diviso il dominio, giusta la concessione dei Pontefici, in diretto ed utile con le condizioni concordate. Ma oltre un titolo sì ben fon-

dato, vi era l' antica fede del popolo napoletano nella coercitiva potestà del Pontefice. Il qual popolo persuaso che il vero pontefice fosse Urbano, però a lui obbediente, non appena si presentò Carlo innanti alla città, misesi ad acclamarlo, con le grida di viva Urbano, viva Carlo.

Pure con ciò non ebbe termine la scisma. Difatto da una parte, morto Urbano, venne eletto Bonifazio IX, indi Innocenzo VII, e dopo Gregorio XII. Dall' altra parte per la morte di Clemente VII, era stato posto antipapa Benedetto XIII. Di più radunatisi in Pisa i cardinali, nella speranza di por termine alla scisma, e supponendo di potere escludere Benedetto e Gregorio, elessero Alessandro V; al quale morto poco dopo, fu dato successore Giovanni XXIII. Senonchè non avendo nè Gregorio nè Benedetto riconosciuto l' operato in Pisa, invece di due furono tre i papi in competenza.

Ma la competenza di tre papi, con tre diverse obbedienze, contristava profondamente e conturbava la Chiesa. Però era universale il desiderio si desse opera ad estinguere la scisma. Dopo vari espedienti non riusciti, fu convocato da ultimo il concilio di Costanza. Or nei principii appunto di quella riunione, confuse le menti pel caso straordinario, fu preso a sostenere contro la costante dottrina della Chiesa, la superiorità dei concilj sopra i pontefici; benchè non per altro scopo l' assunto fosse stato propugnato, che per quello di estinguere più facilmente la scisma. Tra i fautori principali della novella dottrina furono i due famosi Cancellieri della Università di Parigi d'Ailly e Gerson (2). E sebbene, estinta quindi la scisma per la condanna contro gli antipapi, per la rinunzia di Gregorio XII rappresentante la successione legittima, e per la elezione di Martino V; quel novello assunto non fosse stato ap-

plaudito (E ben si poteva non applaudirlo: perocchè quando venne acconsentito, la riunione Costanziese non era ancor concilio ecumenico, siccome lo addivenne dipoi. Non lo era, perchè da principio convocato da un antipapa Giovanni XXIII; e neppure lo era, perchè le tre obbedienze non vi si trovavano riunite. — Lo addivenne dipoi, riunite le tre obbedienze, e ricostituito il concilio da Martino —), sebbene, si ripeta, estinta la scisma, la novella dottrina non fosse stata applaudita; (3) nulla di manco i due Cancellieri d'Ailly e Gerson vi persistettero, ed a loro riguardo cominciò professarla la Università di Parigi: in onta alla nobile ed ampia tradizione della gran Chiesa di Francia: i di cui Santi, i di cui Dottori, il cui Episcopato, le di cui Scuole, insino a quel tempo erano stati pienamente concordi con Roma. Ecco la origine del primo gallicanismo. Ma appunto quì sono da rilevare le attenenze di esso verso la politica.

La prima cosa da notare è, che il fondamento sopra cui d'Ailly e Gerson appoggiavano quel novello assunto della superiorità dei concilii sopra i Pontefici, il fondamento esso proprio toccava direttamente la politica: imperciocchè eglino insegnavano (4), che nelle società il potere derivi dalla società medesima: la quale, pure dopo essere stato il potere istituito, ritenesse facoltà, poste giuste cause, di esautorarlo e trasformarlo. Or cotesto loro generale sistema, astrazione anche fatta dagli argomenti che riguardano particolarmente Chiesa e Papato, è sistema falso ed assurdo. Falso, perchè contraddice agl'insegnamenti Divini: in virtù dei quali al modo stesso che da Dio vengono le inspirazioni, i consigli, la prudenza; al modo stesso da Lui son dati i regni: di guisa che i sovrani essendo tali per la grazia di Dio, debbono conformare i loro atti alla

eterna sua legge (5): donde la duplice conseguenza: che essi sovrani benchè indipendenti rispetto ai loro soggetti, pur troppo son dipendenti rispetto a Dio ed ai suoi comandamenti. Ma non solo falso, attesi gl'insegnamenti divini; è sistema propriamente assurdo. Perocchè implica contraddizione nei termini, che in uno stesso soggetto si trovino contemporaneamente e permanentemente le due qualità di sovrano e di suddito (nota, se mancasse la permanenza delle due qualità, non vi sarebbe più dritto ad esautorare o trasformare un potere già costituito). E la contraddizione si fa più manifesta osservando, che la sovranità dee essenzialmente inchiudere due attributi, *unità* e *sommità*. È più manifesta ancora riflettendo, che posta nella società la origine del potere, è il medesimo che averla posta nelle singole volontà degli uomini: le quali, perocchè perpetuamente mutabili, verrebbero a collocare il potere sopra una base, che ne distrugge la essenza: non essendo più potere quel potere, cui ad ogni instante sfuggisse la ragione del proprio essere. Invano si allegherebbero gli esempi degli stati elettivi. In quelli non è già che si conferisca il potere medesimo, secondo sua essenza e portata: la cosa si restringe a designare semplicemente la persona; la quale una volta designata, niun dritto rimane più negli elettori.

La seconda cosa da osservare è, che malgrado quell'errore della superiorità dei concilii sul pontefice, e malgrado l'erroneo fondamento, nè d'Ailly, nè Gerson, nè per allora la Università di Parigi si allontanarono dalla dottrina cattolica, negli altri contatti di essa con la politica. Non se ne allontanarono circa la costituzione monarchica nel governo della Chiesa; e viemeno se ne allontanarono circa la dottrina della *potestà indiretta* della santa Sede rispetto alle società civili e

politiche. Conciossiachè cotesto capo della potestà indiretta venne impugnato solamente più tardi, dal secondo gallicanismo, apparso appresso al protestantesimo ed al giansenismo, siccome in seguito si dirà. Per ora conviene porre quì in sodo, che insino all' apparire dell'anzidetta seconda scuola gallicana, d'Ailly, Gerson, la Università di Parigi, le altre appartenenze del Governo, riconobbero, ritennero, applicarono la dottrina della potestà indiretta. Ma pria di arrecarne le pruove, giova chiarire il concetto. Se non che per chiarirlo è uopo richiamar le cose verso più alti principj.

L' uomo è stato creato per la gloria di Dio, e pel conseguimento della eterna salute. Via necessaria a conseguire fini così alti è la convivenza sociale. Ma l' uomo essendo composto di anima e di corpo, quella necessità si manifesta sotto duplice rispetto; sotto il rispetto di società spirituale, sotto l' altro di società temporale. Or, in quanto al primo rispetto, la società nella sua forma più perfetta venne istituita da Cristo signor nostro collo spargimento del suo preziosissimo sangue; e venne istituita in modo universale, cioè senza limitazione di territorio. Il che importava assoluta indipendenza, pienezza di poteri e giurisdizioni: imperocchè senza quella, o senza questa, non sarebbesi potuto raggiugnere il fine altissimo, pel quale essa società spirituale veniva istituita; e meno sarebbesi potuto ottenere *la universalità*. Laonde poteri indipendenti, e giurisdizioni piene furono affidate da Cristo medesimo a Pietro, e per Pietro ai successori di Lui.

Posto ciò, alcuni, in quanto ai contatti tra Chiesa e Stato, spiegarono senza limitazione veruna quella pienezza di potestà, e giurisdizioni: altri discretamente la circoscrissero ai casi, in cui gravi interessi della Chiesa ne richiedessero lo esercizio; appellata, ristretta

così, potestà *indiretta.* Conseguita I.° che quantunque volte la società spirituale, cioè la Chiesa, nello svolgimento di sue appartenenze, incontri ostacoli nelle società temporali, dee ella spiegare la sua virtù divina, per eliminarli e vincerli: essendo che, in vista del suo altissimo fine, rimangono ecclissati gl' indirizzi, quali che siano, delle società temporali. E conseguita II.° che quantunque volte non possa raggiungersi l' intento, di che nel numero precedente, senza attuare la potestà indiretta sopra le società politiche o civili, cotal potestà è da riguardarsi postulato indispensabile, attributo essenziale, per la Chiesa medesima. E conseguita III.° che quantunque volte se ne trovasse priva, ella deve porsi all' opera di acquistarla, entrando nelle vie che all' uopo vengono indicate del suo medesimo divino Istitutore: siccome avvenne nei primi secoli del Cristianesimo. Acquistatala, dee gelosamente custodirla, arricchendo così gli Stati di una vera prosperità; della prosperità cioè che risulta dalla morale e dall' ordine. Perdutala, dee adoperarsi a ricuperarla.

Spiegate così origine, essenza e fine della potestà indiretta, una serie di autorità e di altre pruove porrà in evidenza, che al tempo della prima scuola gallicana, anzichè essere cotal potestà combattuta, veniva incontestatamente ammessa e praticata.

In quanto ad autorità piace attenersi a quelle, che in nessun modo sien sospette di papismo; e però venga primo l' Arcivescovo di Bourges, citato dal medesimo Bossuet. Il quale arcivescovo, malgrado fosse stato deputato a difendere le regalie nelle controversie tra Filippo e Bonifacio; e malgrado fosse appartenuto alla casa Colonna, acerrima nemica di Bonifacio; pure nettamente dichiarò nella quistione tra il re d' Inghilterra e Filippo, pel feudo di Poitou, che sebbene le

cause dei feudi non appartenessero per se medesime alla giurisdizione ecclesiastica, nulla di manco vi erano richiamate, semprechè venisse in disputa la validità o la efficacia dei giuramenti; sui quali non altri che i Pontefici potevano portar giudizio (6). Più esplicite furono le sentenze di Jean de Paris (7), del Gerson (8) di Jean Maior (9), di Almain, e pria di Ocamo (10). I quali, benchè corifei di gallicanismo, concordemente insegnarono: avere il Papa potestà piena, eziandio rispetto ai governi, pei crimini ecclesiastici.

Veduto delle autorità, così propriamente dette, in quanto alle altre pruove, sia bello primamente recare in mezzo gli atti degli Stati generali della Francia (11). In quelli riuniti a Blois nel 1588, di cui novellamente dovrà toccarsi in seguito, si trattò è vero dei legami tra lo Stato e la Chiesa, ma se ne trattò unicamente per raffermare la legge fondamentale del regno, secondo cui non era da tollerare mai, che principe eretico, o favoreggiatore di eresie sedesse sul trono di Francia.

Negli anni 1614 e 1615 fuvvi altra riunione di Stati generali. E benchè in essa la borghesìa formulato avesse e proposto un articolo, secondo cui veniva esclusa la potestà indiretta; nulladimeno l' articolo, udita la magnifica arringa del cardinale du Perron, venne senza nè limitazioni nè eccezioni pienamente rejetto.

Invano si addurrebbero in contrario gli Stati convocati da Filippo il bello, durante la lotta con Bonifacio. Di vero in quelli del 1303, per quanto Pietro de Flotte, ministro del re, avesse esagerato le querele e fosse trascorso in calunnie contro Bonifacio, non si avventurò mica a richiedere voti contro la potestà indiretta; certo che non sarebbe approdato a nulla, per la con-

traria dottrina, che tutti professavano. Invece il de Flotte si appigliò al vituperevole partito di interpolare la lettera *Ausculta Fili carissime*, per farne uscire una sentenza che non era quella del testo genuino; la sentenza cioè, che Bonifacio pretendesse sul reame di Francia dritti di dominio diretto, non altrimenti che li godeva nelle Sicilie: per le quali alterazioni ed interpolazioni, ottenne dagli Stati voto di rigettamento delle supposte pretensioni; che punto non erano le pretensioni di Bonifacio: non essendovi nulla di comune *tra la sovranità diretta* per concessioni di feudi, *e la potestà indiretta di istituzione divina*, sostenuta da Bonifacio. Ondechè le interpolazioni non avendo nulla fruttato, nell' anno appresso gli Stati vennero convocati di nuovo: senonchè neppure in quelli del 1304 si trattò di potestà indiretta; ma tutto sfumò nelle solite calunnie contro il Papa; ed in una sterile protesta di appello al futuro concilio.

Secondamente seguitando le pruove, fan bella mostra i celebri Consulti della Università di Parigi, in occasione delle guerre, che ebbero luogo in Francia, a cagione dei calvinisti, appellati colà Ugonotti. I cattolici, deliberati a salvare col sangue il preziosissimo tesoro della fede, retaggio glorioso dei padri loro, avean preso ad oppugnarli e combatterli efficacemeute. In quelli anfratti, si celebrarono gli Stati generali del 1588, dei quali si è toccato innanzi. E siccome allora si vide che gli Ugonotti insolentissero, e venne assassinato il duca di Guisa, ed imprigionato il cardinale di Bourbon, capi della lega cattolica, cominciò sospettarsi, che il re Enrico III proteggesse gli eretici: per lo che la borghesia di Parigi, desiderosa di prendere partito *tuta conscientia,* consultò la *facoltà teologica* della Università. La quale in vista dei quesiti, e dili-

gentemente considerati gli articoli, emise solenne Responso; *in virtù del quale venivano difese e giustificate le più rigide applicazioni della dottrina della potestà indiretta* (12).

Poco appresso, essendo morto Enrico III, spettava la corona al re di Navarra Enrico IV (13). Ma ad Enrico calvinista si opponevano i cattolici. Nè le cose quietarono, se non quando Enrico si convertì, ed ottenne assoluzione delle censure, che erano state pronunziate già contro di lui e da Sisto V, e da Gregorio XIV. Anzi non essendo stata riputata sufficiente l' assoluzione dell' arcivescovo di Bourges (non potendo un inferiore prosciogliere delle pene inflitte dal superiore), fu d' uopo che Clemente VIII ampiamente, con formola comprensiva di tutto, l' assolvesse. Intanto nel mezzo tempo tra la morte del III Enrico, e la conversione del IV, e l' assoluzione del Papa, di nuovo l' Università emise Responsi, appuntino conformi a quello che era stato deliberato ai tempi di Enrico III (14).

Ma quando accadde e come, che si fosse cambiata dottrina? Ciò sarà detto nell' articolo seguente, dove si tratterà del secondo gallicanismo. Per ora qui si tenga già assodato, che nel tempo del primo gallicanismo, malgrado gli errori di esso circa la superiorità dei concilj rispetto al pontefice; e circa le origini del potere nella società, non si trascorse mai ad impugnare la dottrina della potestà indiretta della Santa Sede sopra gli stati ed i governi, anzi era dottrina senza ambagi difesa e senza esitazione praticata.

§. II.
Del gallicanismo più recente.

Il secondo gallicanismo o più recente fu quello, che, oltre gli errori dell' antico, prese ad impugnare eziandio la potestà indiretta della Sedia apostolica rispetto ai governi; e la escludeva perfino nei casi di un governo eretico o persecutore. Intanto essendosi già accennato innanzi, che cotesto più recente gallicanismo si originasse in certo modo dal protestantesimo, e dal giansenismo, è pregio dell' opera porre in maggior lume la cosa.

Tra i pestiferi principj del protestantesimo furon quelli che riguardano *il libero arbitrio, e la grazia*. Secondo i protestanti, annientata al tutto per la caduta la libertà dell' uomo, ogni cosa in esso si opera per volontà di Dio: ondechè i peccati al trar de' conti non sarebbero da recare ad altri, ma sì ad esso Dio; in guisa che pei protestanti il tradimento di Giuda e la vocazione di Paolo riconoscono medesimamente Dio per autore. Piantate così perverse massime, ecco da quelle due conseguenze. La prima, che si dilegua pei governanti qualunque obbligazione di conformare i loro precetti, le loro ordinazioni, le loro azioni, alle leggi divine e della Chiesa: stantechè alterato una volta il concetto di libertà, l' altro di *dovere* e di *obbligazione* medesimamente svanisce. La seconda conseguenza: che le sedizioni, le ribellioni anzichè castigarsi, debbono rispettarsi, quasi espressioni della volontà divina: d' onde l' iniquo apoftegma del rispetto debito ai fatti compiuti. I governi ingannati da perfidi ed insipienti consiglieri, si sollucherarono e furon beati della prima conseguenza; tenendosi certi di aver forza tale da

poter sempre affogare la seconda. Laonde dettero essi cominciamento ad un lavorio inteso a doppio scopo; cioè I.° ad emancipare se medesimi dalla censura e dalla dipendenza della Sedia apostolica, le cui massime intorno al debito di coordinare gli atti governativi ai principj religiosi, erano ormai riguardate siccome massime fastidiose ed intollerabili; e II.° a vilipendere ed assorbire i poteri sottordinati, spezialmente se poggiati sopra antichi dritti e legittimi. Nè poi è difficile indagare il segreto di questo secondo scopo. Conciossiachè ogni governo che desideri sottrarsi alla censura divina, mostrandosi per questo medesimo inclinato a tirannide, dee porsi ad avversare ogni maniera di dritti legittimi, massime quelli spettanti a corporazioni ed ordini; giacchè appunto in cotesti dritti, que' governi scorgono altrettanti freni, sottordinati sì e dipendenti, ma tuttavolta equi ed inflessibili, appunto perchè sorretti da fondamenti legittimi. Ed ecco la vera e recondita ragione, per la quale i governi ammodernati, avendo elevato alla più alta potenza il principio della loro indipendenza dalla Chiesa, hanno medesimamente elevato alla più alta potenza il vilipendio e l'assorbimento di ogni maniera di dritti; non pur di quelli spettanti ad ordini e corporazioni, ma per fino degli altri spettanti alle famiglie ed agl' individui: racchiuse e compendiate tutte coteste disorbitanze in quella loro favorita massima: *che lo Stato sia Dio* (15). Senonchè a serbare in certo modo le apparenze, studiaronsi que' medesimi governi, di appoggiarsi sopra corporazioni amovibili; considerando che la stessa precarietà le avrebbe rese maneggevoli nella formazione e ligie nelle operazioni: tanto più in quanto avrebbero esse potuto nutrir la speranza di confiscare infine a proprio vantaggio la propugnata onnipotenza dello stato. Or

siccome cotal doppio lavorio dei governi veniva sostenuto dagl' insegnamenti protestanti, quindi entrò in non pochi cattolici francesi il timore, non addivenissero essi invisi al governo e postergati, se parimente non si mostrassero solleciti di combattere la dottrina della potestà indiretta, la cui esclusione era il fondamento di quel doppio lavorio: in una parola que'cattolici si accomodarono ad una di quelle transazioni che, versando intorno a principj, si risolvono nel rinnegamento e conculcamento di ogni principio. Pertanto sotto l' impulso e sotto l' azione di cosiffatte cause, si venne formando la seconda scuola gallicana: di cui mette bene registrare quì gli atti precipui seguendone le date.

Nei principî del secolo XVII era stato eletto nella Università di Parigi a Sindaco della facoltà teologica il famoso Richero: e sebbene dopo alquanti anni fosse stato deposto, propriamente dopo che 'l suo libro *De eccles. et polit. potest.* subì condanna nel 1612; pure rimasero semi di sue erronee protestanti dottrine: a tale che nel 1626 la Università, presa l' occasione del libro di Antonio Sanctarelli *De haeresi, schismate et apostasia*, violando le antiche tradizioni, cominciò ad appalesarsi avversa alla Potestà indiretta; censurando il mentovato libro che ampiamente la propugnava. E più avversa dovette appalesarsi poco appresso, quando nel 1663, sedendo già sul Trono Luigi XIV (il quale, come tutti sanno, trascorreva ogni limite nell'affermare l' assoluto potere della monarchia); dopo vive contenzioni di essa Università col Parlamento, fu in fine condotta a formolare alcuni articoli, che incontrassero, almeno in certo cotal modo, il beneplacito del Re. Il quale sulle prime sembrò accontentarsene: ma tornato ben presto alle esorbitanti pretensioni, reiterando abusi e violazioni contro i diritti, le libertà ed i beni della

Chiesa, trascorse da ultimo nel 1682 insino a riunire quella famosa Assemblea di Vescovi, la quale guidata dai ministri del Re, sotto la pressione di sua potente e dispotica volontà, emise la famosa Dichiarazione, che in quattro articoli, raccomandati al menzognero nome di libertà della Chiesa gallicana, non intendeva ad altro, che a mancipare del tutto quella Chiesa medesima al potere civile; in quanto scioglieva cotesto potere, in onta alle Divine ordinazioni, da ogni debito legame verso la suprema Potestà ecclesiastica: la sola che valesse a tutelare e difendere le vere libertà, ed i diritti della Chiesa. E benchè quella Dichiarazione con i quattro articoli fossero radicalmente nulli nella origine, per difetto di giurisdizione in chi convocò l'assemblea: essenzialmente nulli nelle trattazioni e nelle deliberazioni, per incompetenza del corpo, e mancanza di libertà nei membri: e benchè fosse stata quindi rivocata e disconosciuta dai suoi medesimi autori, disdetta dal medesimo re Luigi XIV, quando spaventato dello scisma, in cui era già per precipitare, rinsavì e si riconciliò colla S. Sede: malgrado tutte cosiffatte cose, alla Dichiarazione tennero dietro lacrimevolissime sequele.

Conciossiachè nel passato secolo in alcuni regni, nulla ostante che governati da sovrani religiosissimi, si ebbe il vezzo (bisogna dirlo con dolore sì, ma con coraggio) si ebbe il vezzo di fabbricar leggi ostili alla Chiesa. O che i consiglieri di quei sovrani fossero infetti già di miscredenza, secondo portava l'andazzo di allora; ovvero che per falso amor proprio, fosse stato preso a scimiottare in certo modo quel che erasi praticato in Francia sotto Luigi XIV; è indubitato che nel secolo decorso in più regni vennero promulgate leggi avverse alla Chiesa. In questo luogo i colti lettori

senza dubbio ricorderanno i lacci con che venne avvinto il potere spirituale per le leggi Giuseppine. Ma senza spaziare in tutte quelle, basti considerare alcuna cosa, rispetto alle così dette leggi di ammortizzazione.

Le leggi di ammortizzazione, promulgate senza beneplacito del potere spirituale, sono leggi che ledono, violano, calpestano una delle più essenziali ed impreteribili prerogative della Chiesa: la prerogativa cioè di essere essa riguardata qual società *sui juris*, ch' è come dire indipendente. Di vero il divieto di acquistare o presuppone o induce dipendenza del corpo, contro cui si pronunzia la incapacità, dallo Stato che la pronunzia: la qual dipendenza appunto si oppone per diametro alla istituzione stessa della Chiesa. Ed a chiarir meglio il concetto valga un esempio tratto dalla sapienza latina. Nell' antica Roma, conceduto a qualche collegio il *jus coëundi,* questo traeva seco il *jus capiendi:* salvo che non vi fosse stata legge secondo cui, nulla ostante il *jus coëundi,* rimanesse tuttavia escluso il *jus capiendi:* giacchè nel presupposito di legge cosiffatta, occorreva speciale privilegio per godere del *jus capiendi.* Stando in tali termini il dritto, Costantino nel 312 dette la pace alla Chiesa. Allora per le corporazioni chiesastiche, addivenute già collegi leciti, si disputò se fossero nondimeno capaci di acquistare eredità. Il dubbio dipendeva da ciò che precedentemente era stata promulgata una legge la quale rendeva qualsiasi collegio, benchè lecito per ottenuto *jus coëundi,* incapace di acquisti a titolo di eredità (ammessi gli altri titoli). Ma Costantino con una sua costituzione (16) risolse il dubbio in favor delle chiese. Nè poteva essere altrimenti. Perocchè la Chiesa per sè stessa società indipendente, non dovea sottostare a quel divieto: il quale invece dovea restringersi a quei

collegi cui fosse mestieri del *jus coëundi* e del *jus capiendi*, non già estendersi ad una società *sui juris*.

E qui un' altra grave osservazione, qual corollario delle cose premesse, cioè: al modo stesso che il principio essenzialissimo della indipendenza della società spirituale si oppone alle leggi di ammortizzazione; al modo stesso, e per la medesima intrinseca ragione, quel principio opera, che la Chiesa non possa perder mai i suoi beni, senza esplicito consentimento del suo Capo: le nullità che colpiscono gli atti contrarj, sono nullità radicali, di pieno diritto; nè lunghezza di tempo od intreccio di casi potrebbe valere unque mai a sanarle.

E resta tuttavia a chiarire, quasi appendice, la distinzione tra luoghi pii ecclesiastici e laicali: essendo che, in sequela del gallicanismo, quella distinzione venne guasta ed alterata. Pei cattolici, i servigi di carità dovendo praticarsi secondo i precetti della Religione, gl' istituti ordinati a quei servigi vogliono essere consecrati in onore e gloria di Dio, e vogliono essere governati colle norme cattoliche. Le quali cose necessariamente importano e richiedono inspezione e vigilanza della potestà ecclesiastica, conforme ricavasi da una Clementina e dalle definizioni del Tridentino (17). Insomma trattasi d' instituti che sanno di spiritualità, secondo scrisse un giudizioso autore (18). Intanto, siccome vi erano notizie che insin dal V e VI secolo alcuni di cosiffatti instituti tenessero *in limine fundationis* legge, che l' amministrazione si appartenesse a designate persone laiche (19); però ebbe cominciamento la suindicata distinzione tra luoghi pii ecclesiastici e laicali. Senonchè per quanto l' Amministrazione dovesse appartenere a quelle designate persone laiche, ciò non escludeva, nè dovea nè poteva escludere la vigilanza e la inspezione della potestà ec-

clesiastica, attesa l' indole propria degl' istituti. Laonde fu effetto e sequela dei principj gallicani, se fu preso ad abusare di quella distinzione, nello scopo di annullare l' ingerenza ecclesiastica. E poichè non vi erano norme certe per riconoscere la differenza tra l' una e l' altra categoria, sovente si ampliava ad arbitrio quella dei luoghi pii laicali. Del resto da cotal varietà d' interpretazione risulta altra pruova, come fosse stato appunto il gallicanismo, che avesse falsato la distinzione. Difatti mentre in Francia era applaudita la sentenza, sostenuta dal presidente Talon (senza dubbio imbevuto di dottrine gallicane), che luoghi pii ecclesiastici dovessero solamente reputarsi quei, che fossero stati *de primario* consecrati a Dio; non già quelli altri destinati *de primario* agli usi degli uomini ed a loro sollievo, comechè ciò si facesse per rispetto a Dio; in Napoli per opposito gli antichi giureconsulti tenevansi assai più verso le norme cattoliche, avendo essi insegnato, che intervenuta una volta l' autorità Episcopale (20) (condizione che poteva provarsi eziandio per presunzioni (21)), ancora i luoghi destinati *de primario* agli usi degli uomini ed a loro sollievo dovessero ritenersi per Instituti ecclesiastici. E che similmente dovessero per tali reputarsi quegli altri, la cui amministrazione fosse presso ecclesiastici, comunque fondati senza autorità episcopale (22). — E vi fu ancora di peggio. Chè essendo frattanto progredito il lavorìo, di che si è altrove discorso, circa l' assorbimento di ogni dritto nello stato, le persone designate nelle fondazioni per l' amministrazione, a riguardo delle quali era surta la distinzione, si videro pian piano spogliate de' loro dritti; ed incentrata ogni cosa nelle branche governative; con quel vantaggio degl' istituti e delle opere, che oramai per l' esperienza è a tutti conto.

§. III.
Ultimi risultamenti del gallicanismo.

È manifesto, per le cose fin quì esposte, che le perverse dottrine protestanti intorno alla Grazia ed al libero arbitrio, avendo sottratto i governi a qualsiasi censura Pontificia, li licenziarono a tirannide; e dettero così nascimento al secondo gallicanismo. Se non che essendo stato medesimamente accennato, che quelle dottrine erano di più suscettive di un' altra applicazione, per la quale sarebbesi potuto similmente difendere qualunque specie di sedizione e ribellione; quindi solo si aspettavano occasioni ed opportunità, per rendere, diciam così, attuosa quest' altra applicazione. Nè le occasioni e le opportunità potevan di molto tardare; perocchè lo stesso protestantesimo era appropriatissimo a procurarle ed a produrle, in forza di quell' altro suo radicale principio, del libero esame e dello spirito privato. Di fatti si prenda a considerare in primo luogo, come appunto da quel principio fosse germogliato, nel campo teologico, il naturalismo propriamente detto; trasformato poco stante in razionalismo biblico, e nei sistemi mitici, per lo scopo di sedurre più facilmente, ritenuta la fisonomia biblica e scritturale: e fossero germogliati nel campo filosofico (dove il libero esame si appellava ragione emancipata) errori in gran numero. I quali cominciarono colla dubitazione universale di Cartesio; il quale rinnegando i dettati dell' antica sapienza e le testimonianze del comune senso degli uomini, malgrado che fossero esse in accordo perfetto con gl' insegnamenti della fede (dettati e testimonianze assennatamente e maestrevolmente rilevati e propugnati nelle scuole dei secoli

precedenti), lastricò la strada, in virtù della sua individuale evidenza, a svariati sistemi, erronei tutti, qual più qual meno, tra sè contrarj e pugnanti: pervenendosi così alle nebbiose astrazioni alemanne, che poggiate sopra ipotesi al tutto ghiribizzose, e sopra affermazioni affatto arbitrarie, si risolvono da ultimo nelle stranezze dell' idealismo e dell' egoismo, nel tetro sconforto del nullismo, e nelle assurdità del panteismo. E si consideri in secondo luogo; che mentre si pervertivano in tal guisa le menti, le sètte mostratesi allora in Inghilterra ed in Baviera, presero il còmpito di volgere a mire pratiche, politiche e sociali, tutte quelle ree dottrine: con che ecco i popoli porsi sullo sdrucciolo delle sedizioni e ribellioni: ossia ecco procurate, mercè lo svolgimento del protestantesimo, quelle occasioni e quelle opportunità di che si parlava. Nè ciò bastò; imperciocchè qui appunto è da riflettere in terzo luogo, come le già procurate occasioni ed opportunità ricevessero altro grande eccitamento, conforto, e rincalzo, per la dottrina intorno al potere, pure ricordata innanzi, dell' antico gallicanismo: il quale commisto ora al più recente, s' incontrava nei risultamenti e negli effetti col protestantesimo. Per modo che sorrette da cotanti perniciosissimi errori, le sedizioni e ribellioni vennero allargandosi, ed imbaldanzendo; finchè tra stragi e nequizie, riuscirono a proclamare (quasi corollario di quella seconda conseguenza della dottrina intorno al libero arbitrio) un principio, che inchiude la violazione ed il rinnegamento di ogni qualsiasi diritto; il principio cioè del rispetto ai fatti compiuti; che per sè solo accenna già a quei due orrendi mostri, che sono il comunismo e il socialismo: ossia accenna alla dissoluzione estrema della società.

§. IV.
Conclusione.

Se tali erano le dottrine gallicane e le sequele di esse, il dogma testè definito, che di nuovo le ha condannate ed al tutto conquise, non può non apportare vantaggi importantissimi, eziandio alle politiche e civili instituzioni. Purtroppo insin dal tempo che gli stati cominciarono a deviare dalle norme cattoliche, hanno offerto il miserando spettacolo di un variar continuo, confuso, incerto, ma sempre doloroso, nelle forme e nelle leggi (23): segno evidentissimo (secondo avverte un gravissimo Autore (24) seguendo gl' insegnamenti di Aristotile, di Tucidide e di Ulpiano) segno evidentissimo di ordini magagnati e guasti. — Tuttavolta, essendo nel piacer di Dio che gli Stati, nei tempi e per le vie di sua santa ed arcana Provvidenza, debbano ristorarsi, nobilissimo e tutissimo modello essi esemplerebbero, se si facessero a ritrarre, in ragione delle rispettive possibilità, della varia condizione de' luoghi, e del vario intreccio delle circostanze, dagli ordini della società ecclesiastica, che sono ordini instituiti dalla Sapienza medesima Increata. Nè si creda che rivindicata ed integrata l' autorità sublime dei Capi, le membra ne rimangano calpeste: che anzi la prosperità delle membra, la saldezza de' loro diritti, non può altrove rinvenirsi che nella indipendente vigoria dei Capi. Al modo stesso che le facoltà dei vescovi e del clero minore non sono rimaste lese, nè pregiudicate per la infallibilità Pontificia: al modo stesso i diritti delle famiglie (25), e degl' instituti, si vedrebbero efficacemente mantenuti, e protetti, sotto l' egida potente di Capo autonomo. Per lo che ogni cattolico, dico me-

glio ogni onesto uomo, compreso l' animo di amore, di devozione, di gratitudine illimitata, innalzi fervide preci, ed incessanti, affinchè l' Altissimo e la Bma Vergine Immacolata si degnino profondere grazie e doni sul *Capo Augusto del Pontefice,* che ha debellato nel gallicanismo il germe delle ree innovazioni: si faccian voti per la sua preziosissima vita, acciocchè e compia l'opera stupenda, e ne goda: sì, profluvio di doni e grazie s' implori sul IX Pio, magnanimo, grande, immortale (26).

NOTE

(1) Ecco un tratto notevole di quella preziosissima lettera....... « Dilatatevi nella diletione dolce della carità senza veruna dubitazione, ma conformatevi, e confortatevi col vostro capo dolce Gesù; il quale sempre dal principio del mondo infino all' ultimo ha voluto, e vorrà che verun grande fatto si facesse mai senza e molto sostenere; adunque senza timore veruno vi gettate tra queste spine col vestimento forte della carità. Oimè, oimè, non allentate i passi per queste fatiche, in verun modo temete la vita del corpo vostro, cioè, che voi temiate di non perderla, che Dio è quello, che è per voi, e se bisogna dare la vita, volontariamente si debba dare......... » La lettera non sembrerebbe proprio scritta dalla Santa al magnanimo Pio IX; e che quel glorioso ne abbia già appuntino osservato i consigli?

(2) Pier d' Ailly maestro di Gerson nacque a Compiegne nel 1350, morì in Avignone nel 1425. — Jean Charlier, appellato Gerson dal villaggio dove nacque nel 1365, presso Rethel, diocesi di Reims.

(3) Che estinta la scisma il novello assunto fosse stato subito rejetto, si dimostra per la bolla dello stesso Martino V; il quale condannando le appellazioni dal Papa al Concilio, *fundamentale*

penitus robur destruxit della *pretesa superiorità*, siccome disse il medesimo Gerson: e si dimostra per un decreto del Concilio di Firenze, secondo cui, benchè non *sub verbo signanter*, implicitamente però e logicamente, è riprovato l'assunto Costanziese. — È noto che 'l Concilio fu trasferito a Firenze da Ferrara, dove era stato convocato; quando le esorbitanze dell'adunanza di Basilea, avean fatto riguardare e ritenere quella Riunione vero conciliabolo.

(4) Almain *De domin. nat. civ. et eccles. quaest. resumpt.* — Oper. Gers. tom. 2. part. 4. *De remed. contra adulat.;* V. pure tom. 4. — *De potest eccles. et laic.* quaest. I. cap. 1. e cap. 5.

(5) *Meum est consilium, et aequitas, mea est prudentia, mea est fortitudo. Per me reges regnant, et legum conditores justa decernunt.* Prov. VIII. (*Nempe unde est consilium, aequitas, prudentia, fortitudo, sapiens justaque legislatio, inde sunt et principatus ; scilicet ab aeterna Dei sapientia fortiter quidem, attamen suaviter omnia disponenti*). *Audite ergo Reges et intelligite, quoniam data est a Domino potestas vobis.* Sap. IX.

(6) *Potest tamen Ei* (*Pontifici*) *subjacere incidenter ratione connexionis alicujus causae spiritualis, sicut habetur Extravag. de judiciis; cap. novit. etc.* — Aegidius Romanus, *Quaest. Disput.*, art. 4.

(7) Jean de Paris, comunque avesse preso a difendere Filippo contro Bonifacio, pure ammetteva: » *Quod Papa posset aliquid facere in populo, unde privaretur ille seculari honore, et deponeretur a populo in crimine ecclesiastico.* Tract. de potest. regali, et pap. cap. 7, et cap. 12.

(8) » *Omnes homines, principes et alii, subjectionem habent ad Papam, in quantum eorum jurisdictionibus, temporalitate, et dominio abuti vellent, contra legem divinam et naturalem; et potest superioritas illa nominari potestas* directiva et ordinativa *potius quam* civilis. » Gerson, *Sermon. de pac. et unit. gall.* consid. 5.

(9) Jean Major nato in Iscozia, dove morì, dopo avere lunghi anni insegnato a Parigi: ma però da non confonderlo con un altro del medesimo nome, precettore di Luigi XI, mentrechè il nostro era stato maestro di Almain, di cui si dirà or ora. —

Adunque Jean Major professò questa sentenza: » *Quod Pontifex habeat aliquod dominium in temporalibus causaliter...... hoc mitius est ferendum, nec est alienum a dictis nostris.* » In 4. Sent. Dist. 24, ad 4 argum.

(10) Almain, personaggio di tal credito, che era stato scelto a sostenere le ragioni di Luigi XII di rincontro a Giulio II; Almain commentando Ochamo, filosofo nominale dell' antica scuola, certo non sospetto di papismo, stabilisce: » *Quod in casu, si contingeret, principem secularem abuti re sua in perniciem christianitatis vel fidei, ita quod ille abusus esset in maximo nocumento, pro consecutione felicitatis aeternæ, Papa haberet solum potestatem declarandi, ipsum principem esse deponendum.* » De pot. ecc. et laic., quaest. I. cap. 9. — ad cap. I. quaest. I. Ochami. Ed in quanto al giuramento di fedeltà insegnarono Almain et Ochamo » *non posse Papam absolvere seu relaxare absolute, posse cognita causa.* » Ibid. ad cap. 12. Ochami. — Anzi gli stessi Autori in altro luogo non ebbero difficoltà di affermare « *Quod ubi ad quos spectat imperatoris depositio non possint auferre, vel negligant, devolvitur potestas auferendi ad Summum Pontificem.* » Ibidem ad cap. 8. doct. Ochami. — Ed in altro luogo il medesimo Almain ritornando sull' argomento scrive « *Papa habet plenam potestatem, pro crimine ecclesiastico.* » Ibid.

(11) Nelle antichissime monarchie non mancavano le assemblee. Esse si componevano per ordini. In Francia gli ordini erano tre; cioè l' ordine ecclesiastico, l' altro della nobiltà, e quello della borghesia, o terzo stato. — Nel già reame di Napoli erano similmente tre gli ordini; ma vi era piccola varietà nella composizione di essi. Conciossiachè, dopo l' ordine ecclesiastico, venivano i feudatarj, e quindi gl' inviati delle Città regie, appellati sindaci. Ma con ciò non si creda che la borghesia, ed i nobili senza feudo non vi partecipassero. Giacchè, siccome nel napoletano le città regie vivevano con la separazione tra ceto nobile e civile (per modo che il corpo nobile nelle città si vantaggiava, sotto certi rispetti, sopra i feudatarj); nei parlamenti la borghesia ed i nobili senza feudo, comunque non formassero ordini per sè, andavano compresi e considerati nei ceti

o separazioni delle città. Ma si vegga sopra questo argomento il mio libro sulla *Nobiltà, sue leggi, ed instituti.* Napoli, tip. degli Accattoncelli, 1870. — E la mia lettera sulle Costituzioni moderne, che ebbe il grande onore di essere inserita per intero nella Civiltà Cattolica. — Serie VII. Vol. IV.

(12) Ecco i quesiti indiritti alla Università: ed il Responso.

« Le peuple français peut-il être délié et absous du serment de fidélité et d'obéissance prêté à Henri III ? Le peuple français peut-il en sûreté de conscience s'armer, se liguer, lever de l'argent pour la défense et la conservation de la religion catholique, contre les desseins impies du même Henri et de se fauteurs ? » — Sur cette question (parole del decreto), la Faculté de théologie, assemblée le 7 jour de janvier 1589, au collège de Sorbonne, après la prière publique de tous les ordres de la Faculté et après la messe du Saint-Esprit, a entendu tous, et chacun des docteurs présents, au nombre de soixante-dix. Et après une mûre, consciencieuse et libre délibération, sur les raisons nombreuses et diverses, tirées la plupart de la Sainte-Écriture, des sacrés canons, et des décrets de souverains Pontifes, qui ont été produites, le doyen de la Faculté, personne ne réclamant, a proclamé les conclusions suivantes, données par manière de conseil, *per modum consilii,* pour délivrer les consciences de tout scrupule mal fondé. I.° Le peuple français est délié du serment de fidélité et d'obéissance prêté à Henri; II.° ont peut en sûreté de conscience s'armer, se liguer, lever de l'argent, etc.; III.° ces conclusions seront envoyées au Pape, afin qu'il les confirme par l'autorité du Saint Siége, et qu'il vienne au secours de l'Église gallicane, exposée à de si grands périls. V. Sponde, année 1589, n. 3.

(13) Con la morte di Enrico III senza figliuoli era mancata la linea Valois, che derivava da Filippo l'audace, primogenito di s. Luigi. Però la corona spettava alla discendenza di Roberto, conte di Chiaromonte, già fratello cadetto di Filippo l'audace. Il qual Roberto per la moglie, reditiera della duchea di Bourbon, avea preso a così nominarsi: nome che tramandato ai suoi posteri è addivenuto cotanto glorioso nei fasti Europei. Con tutto ciò, alla morte del III Enrico, colui che teneva luogo di primo-

genito nella casa Borbone, era appunto Enrico il grande, IV pel trono di Francia. Chè sebbene uscisse Egli dai conti di Vendome, linea secondogenita nella casa di Chiaromonte, pure godeva della primogenitura, perchè mancata innanzi la linea primogenita Montpensier. Ma Enrico s' intitolava ancora re di Navarra. Or siccome i diritti di lui a quel regno dipendevano da antichi fatti e complicati, potrà forse tornar gradito a qualche lettore trovarli qui chiariti.

L' antichissima stirpe dei re di Navarra essendo mancata nel 1194 con la morte di Sancio VII., la Navarra spettò per diritti di sangue ai conti di Sciampagna. Mancati appresso i maschi di cotesta casa, Giovanna recò con la mano la Navarra a Filippo il bello: il di cui figliuolo Lodovico l' altiero non ebbe che unica figliuola, anch' essa nomata Giovanna. E venuto a morte Lodovico l' altiero (1317), per la prima volta ebbe luogo, nella terza schiatta dei sovrani francesi, l' applicazione della legge salica. Perchè la corona di Francia passò a Filippo il lungo, fratello dell' altiero; mentre la Navarra, per la quale non vigeva la legge salica, fu recata da Giovanna anzidetta a Filippo conte d' Evreux, cugino di Lodovico l' altiero. Intanto la discendenza di Filippo d' Evreux e di Giovanna più tardi terminava in Bianca. La quale ereditiera così della Navarra sposò Giovanni re di Aragona. Pure Bianca non ebbe che unica figliuola, Eleonora; che data in isposa a Gastone conte di Foix, gli recava la Navarra; che per tal modo ritornava a principi francesi. Ma in fatto la godettero poco. Giacchè Ferdinando il cattolico fratello consanguineo di Bianca l'occupava con l'armi. Se non che non gran tempo dipoi Caterina de Foix, pronipote in linea retta di Eleonora, non avendo avuto fratelli, ed avendo tolto a marito Giovanni Albreto (nome preso da una provincia, che da antico tempo la sua Casa teneva in feudo), gli recava ragioni e diritti per la Navarra. E tuttavia Enrico figliuolo di Caterina e di Giovanni non avendo avuto anch' esso, che una sola figliuola, Giovanna. la diè in moglie ad Antonio Borbone, dei conti di Vendome: dal qual conjugio appunto nasceva Enrico IV.; che così per le ragioni e diritti materni s' intitolava re di Navarra.

(14) Decreto dell' Università rispetto ad Enrico IV.

» Henri de Bourbon peut ou doit être honoré du titre de roi. — On peut en sûreté de conscience adhérer à son parti, ou lui payer l' impôt. — On peut le tenir pour roi, sous cette condition pourvu qu' il soit catholique. — Un hérétique, un relaps, un homme en dehors de la communion de l' Église, peut avoir le droit de regner sur le peuple français. — Les Pontifes romains n' ont pas le droit d' excommunier les rois. — Il est permis, bien plus, il est nécessaire, de traiter avec la Béarnais, et les hérétiques. »

« La Faculté condamne ces propositions, et toutes autres semblables, défend à tous de parler contre le respect dû au Siège apostolique, ou au cardinal Légat, ou à la Sainte Union, déclarant qu' on doit retrancher du corps de l' Église, comme des membres atteints d' une contagion dangereuse, tous ceux qui contreviendront à ces défenses. »

Altro responso del 7 maggio 1590, reso dietro domande del Prevosto dei mercanti e di molti *notabili*.

« Henri de Bourbon est hérétique, fauteur d' hérésie, ennemi notoire de l' Église, relaps et nommément excommunié; si, par hasard, il obtenait l' absolution au for extérieur, il y aurait un péril manifest de dissimulation et de perfidie de sa part, et de ruine pour la religion; cela étant, les Français sont tenus d' empêcher qu' il ne monte sur le trône, et d' avoir en horreur toute tentative, dont le but serait de faire la paix avec lui; ceux qui le favorisent doivent être regardés comme suspects d' hérésie, et, au contraire, on doit regarder comme des martyrs ceux qui meurent en combattant contre lui. » V. Sponde, année 1590, n. 9.

(15) Giova ravvicinare a questo luogo le cose contenute nella nota 25.

(16) L. 4 Cod. Theod. *de Episc. et Cleric.*

(17) Clem. *quia contingit. de relig. dom.* Trid. Ses. 22 cap. 6 *de Reformat.* — I quali testi sono bellamente comentati da Pier Moneta (cap. 5 quaest. 2, concl. 2) ed eccone le parole. « Laicus quilibet nequit de rebus ecclesiasticis, *et ad pietatem pertinentibus disponere.* »

(18) V. Giurba, *In Consult. Senat. Mess.* c. 2 gl. 12 — p. 1 n. 41.

(19) L. 25 §. ult. Cod. *de Sacr. Eccl.* — Nov. 57, c. 2, n. 123.

(20) « *Etiamsi ageretur de loco pio et opere pio, adhuc tamen, si auctoritate Episcopi institutum non fuerit, non gaudet privilegio et exemtione fori.* » Palma L. Alleg. 171. — *Ergo si auctoritate Episcopi institutum fuisset, de privilegio et exemptione non ambigebatur.* —

(21) « *Circa causam hanc efficientem* (*i. e. auctoritatem episcopi*) *occurrit difficultas, an sit necessaria justificatio auctoritatis expressae; vel sufficiat tacitae...... sufficere* (*concludit*) *justificationem tacitae* » Lotterio, lib. I. *quaest.* 5.

(22) V. Napodano, *In Consuet. si eccles.* — De Ponte, *consult.* 18 n. I. = De Rosa, *consult.* 10.

(23) La sola Francia *finora* appellata per antonomasia la grande Nazione, dal 1789 (anno che rimarrà famoso negli annali del mondo per gli errori portentosi che furono strombazzati) a luglio 1870 ha mutato dodici volte *Costituzione* — Ed un Giornalista, citato dall' illustre conte de Maistre, in una delle sue profondissime opere, assicurava nel 1796, che la repubblica possedesse già due milioni di leggi stampate; ed un milione ed ottocento mila schemi da discutere!! Oh che vorrebb' essere se si togliesse a continuare ed estendere cotesti computi...!!!

Ho detto innanzi che finora la Francia veniva appellata, per antonomasia, *la grande Nation*, ma non ebbi quivi agio di soggiugnere come dal tempo, in cui le fu data cotal qualificazione, Ella facesse baratto dell' antica e vera sua grandezza, per seguirne un' altra al tutto falsa, illusoria, pervertitrice. E piacemi addurne qui qualche pruova. Nè mi si rimproveri che son cose in certa guisa superflue, rispetto alla presente nota 23; chè non potrebbono poi dirsi tali, rispetto alla intera trattazione. Del resto le note possono a piacere trasandarsi. — Adunque grandezza vera ebbe la Francia ai tempi di Clodoveo e di Clotilde: grandezza vera ebbe ai tempi di Carlomagno; e l' ebbe ai tempi di Luigi il giovane. Il quale, posposto ogni rispetto umano, prese a difendere, quanto potè, contro il re d' Inghilterra (che reputava suo vassallo) S. Tommaso di Cantorbery; e di poi si condusse in pellegrinaggio ad adorarne la tomba. — E similmente grandezza vera ebbe ai tempi delle Crociate (tra le quali non

è da dimenticare quella combattuta in Occidente contro gli Albigesi); tempi gloriosissimi, che ricordano un S. Luigi. Ed ancora si mostrò veracemente grande Luigi de Valois, quando intese le aringhe del giureconsulto Cugnieres, suo avvocato generale al Parlamento di Parigi, e le Consulte del Parlamento stesso; e di poi intese le perorazioni del vescovo d'Autun, quindi Cardinale, intorno a disputate giurisdizioni ecclesiastiche; Ei proprio sentenziò in favor della Chiesa; per lo che fu universalmente salutato col titolo di vero cattolico. — Che se la Francia nei tempi che vennero appresso, per le disastrosissime sue guerre civili, e per lotte formidabili e memorande, che ebbe a sostenere contro fortissimi Monarchi (basti ricordar qui quelle contro i due Enrichi V e VI d'Inghilterra: i quali profittando di alcuna delle guerre civili cennate testè, malgrado vassalli, agognavano nientemeno che alla successione stessa del trono di Francia; e le altre contro Carlo V); che se la Francia, si ripeta, in tutti quei paurosissimi frangenti, ebbe a subire ruine estreme, calamità ferali; perfino la prigionìa di due Re veracemente cavallereschi; nulla ostante tutto ciò, allora Ella non perì, anzi risorgente si ripresentava sempre più vigorosa di prima. Ma donde traeva Ella tanta forza e tanta virtù riparatrice? La traeva dalla costante e viva sua fede verso l'Augusta Religion cattolica; e la traeva dalla sincera devozione verso il trono de' suoi legittimi Monarchi. Ma ohimè! giunse in fine il tempo, in cui una malvagia genìa, essendo riuscita dapprima ad offuscare la purità dei principj e dei sentimenti, pervenne di poi a surrogarvene altri al tutto falsi e perniciosi: con che la Francia perdette la sua vera grandezza, e rimase spoglia di ogni virtù riparatrice. Di fatti eccola al ricorrere di tristi casi, eccola non solo prostrata, ma in tutto esinanita. Solamente conforta il pensiero, che da molti lustri un gran numero di suoi generosi figli, a traverso di sacrificî di ogni maniera, si son dati a ricalcare le orme gloriose degli antenati. Ma ciò non basta per ridonare alla Francia l'antica forza, per ridonarle la virtù riparatrice: sarebbe uopo che lo Stato esso stesso (e dico lo Stato secondo i suoi fondamenti ed ordini genuini, non secondo i fittizii), che lo stato esso stesso si rivolga alla santissima Religion di Cristo di cui la Francia è la primo-

genita figlia; si rivolga al Pontefice, la cui difesa alla Francia viene imposta dalle gloriose sue tradizioni, e dalla eroica sua storia; e si rivolga al Rappresentante legittimo di tanti illustri Monarchi, che legittimamente sedettero sul suo soglio. *Il qual Rappresentante legittimo, e l' augusta Donna,* che Iddio gli dette compagna, uscita già di quell' eroica Casa, che per vetusti attacchi ben può appropriarsi le glorie della *gran Contessa d' Italia;* entrambi, in momenti così solenni, son da reputare perfettamente forniti dalla Provvidenza di attitudini tali, e di virtù tali di mente e di cuore, da renderli emulatori generosi degli eccelsi rispettivi antenati. E non basta ancora, sarebbe altresì a desiderare, che quel Potentissimo Sovrano, cui sembra aver la Provvidenza assegnato, in questi tempi supremamente critici, il nobilissimo ed invidiabile cómpito, di perfezionare opere fragrandi, rigeneratrici, durature, voglia aggiugnere alle preziose gemme di cui ha già abbellito la sua Corona, ed alle altre con cui certamente l' abbellirà, pur quella pregevolissima, di aver lui cooperato a rialzare il piu antico e cavalieresco Trono di Europa: il trono su cui sedeva Carlomagno, anche pria di cingere il Diadema Imperiale: appunto quel Diadema che (salve le differenze rispondenti alla ragion dei tempi) per arcani Consigli della Provvidenza, andrà a posarsi sulla Fronte augustissima del potentissimo Sovrano, cui innanzi si lodava.

(24) *Optabile quidem est, et cum primis expedit Reipublicae ut leges sint immotae, et perpetuo eaedem serventur: unde etiam ad mutationem legum difficillime tardissimeque descendere debent, qui ad clavum reipublicae sedent, et legibus ferendis praesunt; adeoque praestat vel deteriores, et incommodiores aliquas leges firmiter, atque inviolabiliter retinere, quam vel optimas commodissimasque habere; sed a quibus crebro et temere levique momento recedatur. Didicimus hoc ex oraculo Thucididis gravissimi Historici lib. 3; et ex Aristotile* 2 *polit.; quibuscum consensit Ulpianus in L.* 2. D. de Const. princ.; *quando in rebus novis constituendis, quibus recedatur ab eo jure, quod diu aequum visum est, exigit evidentem utilitatem; id est, ut Respublica aliter salva esse vix possit.* — Rittershutius, *Expositio methodica Novellarum* Cap. III proem.

(25) Ho detto nel testo diritti spettanti alle Famiglie: il che presuppone, che esse famiglie conservato avessero alcun che di

proprio, eziandio surte le società civili, o Stati che voglian dirsi. Or appunto cotesta mi sembra essere la dottrina conforme a verità, conforme ai principj cattolici: di più è dottrina feconda d'importantissime conseguenze. Avvegnachè potrebbe dimostrarsi per più vie, pure trattandosi di una nota, basta fermarsi sopra alcune brevi osservazioni. Innanzi tutto è indubitato, che le famiglie sieno il fondamento delle società e degli Stati; non potendo individui senza famiglie constituire uno Stato; ondechè dee desumersi, che appunto le famiglie sieno state origine e germe delle società, e degli Stati: o sia questi debbono essere provvenuti, e si son dovuti formare, per ampliazione delle famiglie. Premesso ciò, non s'intenderebbe facilmente di qual modo la formazione degli Stati possa escludere, anzi si dica di più soffocare, ogni qualsiasi vitalità ed azione delle famiglie, cioè degli elementi proprj di essi Stati. In vece è insegnamento sicuro, che nei corpi misti (alla cui analogia discretamente posson richiamarsi gli Stati), sebbene non vi rimangano, nel proprio ed eminente loro essere, le forme elementari; vi rimangono però a modo degli estremi che si riuniscono in centro comune, *tamquam extrema in medio*. Il che significherebbe che, surti una volta gli Stati, le famiglie debbono tuttavia mantenere in quelli una cotal loro propria vitalità. Nè la verità della enunciata conclusione può rimanere oscurata da quel che scrisse il marchese Beccaria, il quale seguendo Rousseau prese a propugnare la contraria sentenza. Osservava Egli (*dei delitti e delle pene* cap. 25, 26) che riconosciuta una vitalità propria nelle famiglie, rappresentate naturalmente dai rispettivi capi, i figliuoli di famiglia resterebbero quasi altrettanti schiavi; siccome interveniva appunto nell'antica Roma. Futile osservazione. All'uopo si rifletta, che i figliuoli di famiglia pervenuti ad età legittima, e verificate altre condizioni richieste, facilmente potrebbero acquistare la condizione di padri di famiglia; anzi potrebbero farsi principio di altre famiglie. (Il che, per dirlo in passando, dette cominciamento alle borgate, ed alle comunità, giusta la dottrina dell'Angelico). Ed in quanto all'addotto esempio di Roma, piuttosto sarebbon da notare i prudentissimi accorgimenti, coi quali quei solenni giureconsulti seppero contemperare i diritti dei padri di famiglia, con le esigenze dei figliuoli. Lasciando stare che 'l diritto sopra la vita dei figli, insin da

prima dei tempi di Adriano, se non abolito per legge espressa, certo era andato in desuetudine; con la distinzione dei peculi, e con alcune leggi speciali intorno alla emancipazione ed intorno alle seconde nozze, era stato acconciamente provveduto agl' interessi ed ai vantaggi dei figli: in somma la sapienza latina si era studiata di sciogliere discretamente un nodo, che Beccaria e Rousseau vorrebbero bruscamente tagliato. Appositamente Cicerone nell' opera *de Republica* (opera rinvenuta non è gran tempo nel Vaticano, e pubblicata dal Mai, 1822, l. I.) copiando Platone, rilevò i perniciosissimi effetti della falsa dottrina, che si combatte «... ut privata domus vacet dominatione, ut pater filium metuat, filius patrem negligat, absit omnis pudor; ut plane liberi sint. » Per le quali cose ritenuto, che, eziandio dopo surti gli Stati, sia da riconoscere e mantenere nelle famiglie, governate e rappresentate dai rispettivi capi, una certa lor propria vitalità; ecco discenderne tre rilevantissimi corollari. I. La varietà delle condizioni, in cui negli stati già constituiti trovansi distribuite le famiglie, essendo sequela della vitalità di ciascuna, delle attitudini ed operazioni che ne dipendono, vuol' essere osservata quella varietà, e guarentita, al modo stesso che si è già detto delle rispettive vitalità. — II. Il suffragio universale riuscendo da ultimo a vilipendere ed annullare la vitalità delle famiglie, quale dee attuarsi nei rispettivi capi; va riguardato esso suffragio universale come sovversivo degli ordinamenti predisposti da natura alla instituzione degli Stati. III. Similmente sovversiva degli ordinamenti anzidetti è la massima che stabilisce la onnipotenza degli Stati; siccome quella che spoglia le famiglie di ogni propria vitalità, ponendole in piena balia dei governi; in guisa che sotto lo impero della massima enunciata, non solamente qualsiasi diritto delle famiglie, ma perfino il di loro medesimo *Essere*, perfino, cosa orribile a dirsi! la coscienza, e la religione, addivengono, diciam così, precarie; dovendo ogni cosa riconoscersi in grazia del governo.

(26) Simili voti, per quel che spetta alla città e diocesi di Gallipoli, furono umilmente rassegnati ai piedi dell' adorato Pontefice, con una elegante lettera latina, piena di nobili ed affettuosi sentimenti, indiritta al Sommo Gerarca dal degnissimo Vescovo della Diocesi, illustrissimo e reverendissimo Monsignore D. Valerio Laspro.

Estratto dagli Opuscoli Religiosi, Letterarj e Morali.
Ser. III. Tom. IV.

